

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

180° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
7 ^a - Istruzione.....	»	26

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	34
---------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2002

111^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

indi del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli e per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio.

In sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, tutti soppressivi dell'articolo 1, ha quindi la parola il senatore CAVALLARO, che, ripercorrendo le argomentazioni già svolte in sede di discussione generale, osserva che la reintroduzione nel codice del concetto di legittimo sospetto, rischierebbe di aggravare ulteriormente la «deriva» del processo penale a causa della genericità della sua connotazione. Giudica altresì più che soddisfacente la vigente norma sulla rimessione atteso che la stessa, contrariamente a quanto si vorrebbe fare, risulta oggettivamente estrinsecata e qualificata. Fatto quindi un breve cenno ai rischi insiti in campagne di stampa, in ambito locale, che porterebbero a favorire la richieste di rimessione dei processi, annuncia il suo voto favorevole.

Sull'emendamento 1.1, a sua firma, il senatore FASSONE sollecita l'approvazione, sottolineando che questo è sorretto da ragioni prevalentemente costituzionali e non politiche. La modifica proposta dall'articolo 1 del disegno di legge, infatti, si pone al di fuori dell'area fisiologica dell'articolo 45 del codice di procedura penale proponendo senza linea di continuità le parole «ovvero per legittimo sospetto» non meglio specificato e qualificato, all'interno di fattispecie di cause di rimessione invece ben individuate. Se poi, il legittimo sospetto, ha per oggetto la persona fisica del giudice, esistono le norme sulla ricsuzione dello stesso.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN, per annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.1 motivato dal fatto che egli non ritiene spetti al legislatore rispondere al quesito sollevato nell'ordinanza della Cassazione a sezioni unite, bensì al destinatario dello stesso, vale a dire la Corte costituzionale. Al legislatore spetta invece regolare diversamente la materia e per fare ciò non si può non tenere conto delle trentennali dottrina e giurisprudenza in materia. Illustri giuristi che fanno riferimento all'area politica dell'attuale maggioranza di governo, hanno sostenuto fermamente la tesi che questo sia «materiale» da trattare con cautela, per evitare il passaggio dalla certezza del giudice naturale all'incertezza del nuovo giudice. La cosa che però va fatta e senza indugi è quella di respingere il tentativo in corso di ripristinare norme usurate e datate che certamente non hanno dato prova di qualità nella storia giudiziaria del nostro paese.

Interviene, in dissenso dalla dichiarazione di voto espressa dal senatore Fassone per il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, il senatore CALVI. Si deve porre infatti all'attenzione il problema se sia meglio sopprimere l'articolo 1, ovvero modificarlo. A suo giudizio sembra (da qui le ragioni del dissenso che lo portano ad annunciare la propria astensione) preferibile la seconda strada, affrontando la questione della tipizzazione del legittimo sospetto. La garanzia dell'equilibrio tra i diritti del cittadino e quelli del processo deve essere salvaguardata in pari misura ed è possibile avvicinarsi a questo risultato mediante un attento lavoro analitico di previsioni di fattispecie tipizzate.

Annuncia pertanto la sua astensione

Il senatore AYALA – in dissenso sia dal senatore Fassone che dal senatore Calvi – annuncia peraltro anch'egli la sua astensione. La soppressione dell'articolo 1, proposta dagli emendamenti già respinti, avrebbe lasciato immutata la fattispecie rispetto alla quale le sezioni unite della Cassazione hanno pure sollevato questione di legittimità costituzionale. Non resta al Parlamento che attendere la decisione della Corte e quindi intervenire legislativamente, avendo presente che l'esercizio della funzione giurisdizionale potrà risultare avvantaggiata da una minore discrezionalità nella sua azione e da maggiori punti di riferimento.

Anche il senatore BATTISTI, intervenendo in dissenso dal Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, annuncia il suo voto di astensione sugli emendamenti. Dopo aver sottolineato che il disegno di legge in titolo intende evitare o ritardare un ben preciso processo, mette in rilievo come sia preferibile il lavoro legislativo di approfondimento delle norme codicistiche, avuto riguardo ai contorni delle norme sulla rimessione. Se il rischio più grande che egli intravede nell'articolo 1 del disegno di legge in esame è quello della indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto, bisogna, al contrario, operare sul piano della tipizzazione ed esemplificazione del concetto stesso.

Posto in votazione l'emendamento 1.1 – di identico contenuto agli emendamenti 1.2 e 1.3 – previo annuncio di voto favorevole dei senatori Massimo BRUTTI, DALLA CHIESA e MARITATI e ritiro della firma dall'emendamento 1.1 da parte del senatore AYALA, vengono respinti.

Si passa quindi al successivo emendamento 1.4.

Il senatore DALLA CHIESA, primo firmatario, annuncia il voto favorevole alla proposta volta a circoscrivere l'ambito di operatività del legittimo sospetto ai processi pendenti in primo grado, anche perché questo, a suo avviso, è il livello in cui può maggiormente esercitarsi un condizionamento ambientale sullo svolgimento del processo.

Il senatore Massimo BRUTTI lamenta che il fumo in Aula disturba la partecipazione ai lavori e invita i senatori ad astenersene.

Seguono annunci di voto favorevoli del senatore MARITATI – per il quale l'emendamento ha il pregio di «limitare i danni», ma sottolinea l'imbarazzo e la difficoltà con la quale è costretto a trattare tanto il disegno di legge, quanto l'emendamento all'esame – e del senatore ZANCAN – che ripercorre la giurisprudenza sull'applicabilità dell'istituto di rimessione.

In dissenso dal Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, dichiara il proprio voto contrario il senatore BATTISTI, per il quale risulta difficile trovare le ragioni di ordine giuridico sottese all'emendamento stesso.

Dichiara invece il proprio voto di astensione il senatore Massimo BRUTTI, il quale mentre ritiene condivisibile l'ispirazione della «limitazione del danno» osserva che non altrettanto chiaro appare l'obiettivo strategico di fondo, considerati gli aspetti – da lui dettagliatamente messi in rilievo – della compatibilità fra la legge di delegazione del 1987 e l'articolo 45 del codice di procedura penale.

Si esprime in senso contrario il senatore AYALA, secondo il quale l'emendamento ripropone la problematica delle impugnazioni nel sistema

processuale italiano e quella della cronica lentezza dei processi, svolgendo altresì alcune considerazioni circa il contenuto dell'ordinanza di rimessione delle sezioni unite della Cassazione penale.

Si passa agli annunci di voto.

Il senatore CALVI annuncia il voto contrario.

Dopo che il senatore CAVALLARO ha ritirato la firma dall'emendamento 1.4, e ha annunciato la sua astensione, questo, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, viene ripresa alle ore 13,50.

Il senatore CAVALLARO illustra l'emendamento 1.5 che tende a restringere le situazioni processuali in cui è possibile richiedere la rimessione del processo e, al riguardo, si richiama anche alla migliore dottrina menzionando espressamente il professor Spangher nel suo commento al codice di procedura penale. Sottolinea – in particolare – come nel grado di appello è meglio possibile valutare se tra quei turbamenti dei procedimenti che potrebbero giustificare la rimessione del processo si sia formata una sedimentazione tale da determinare una effettiva grave limitazione della capacità di determinazione del giudice. Tale aspetto meglio può essere valutato nel grado di appello.

Il senatore CALVI osserva che l'emendamento in votazione corrisponde all'esigenza di limitare il più possibile gli effetti dirompenti del provvedimento all'esame che si sarebbero dovuti arginare con l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 che la Commissione ha purtroppo respinto. Ricorda comunque come con una decisione del 1997 la Corte di cassazione abbia evidenziato l'esigenza di consentire nella maniera più precoce possibile l'istituto della rimessione ammettendo la relativa richiesta, ricorrendo alcune considerazioni, anche nel corso delle indagini preliminari. Con quella sentenza si compì una radicale inversione di tendenza rispetto alla fase in cui era possibile effettuare la rimessione così ampliando l'area delle garanzie. Considerato che l'emendamento 1.5 riferisce tale momento ad una fase successiva allo svolgimento del primo grado di giudizio, l'appello essendo la fase ad esso immediatamente successiva, preannuncia voto favorevole sull'emendamento 1.5.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario in quanto, pur comprendendo l'esigenza di circoscrivere la rimessione ad una ben determinata fase processuale, ritiene che in tal modo si evidenzi con maggiore risalto la discrasia ordinamentale di un concetto vetusto che si vorrebbe reimpiantare in una situazione di fatto assolutamente con esso inconcilia-

bile. D'altra parte, pur tenendo presenti le caratteristiche del processo d'appello, occorre sottolineare che vi è pur sempre la possibilità del recupero della garanzie probatorie attraverso l'applicazione dell'articolo 507 del codice di procedura penale. Ribadisce che il legittimo sospetto è un concetto troppo impreciso e generico per avere cittadinanza nell'ordinamento italiano.

Il senatore FASSONE, intervenendo in dissenso del Gruppo Democratici di Sinistra -l'Ulivo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.5 sottolineando di non condividerne l'impostazione in quanto la stessa appare non condivisibile laddove fa prevalere esigenze di economia e speditezza processuale su circostanze di fatto che, laddove sussistenti, rendono giustificata l'attribuzione della competenza a conoscere del reato ad un giudice diverso da quello del luogo in cui il reato è stato commesso, e ciò in considerazione dell'esigenza di tutelare valori costituzionali preminenti come quelli dell'indipendenza e imparzialità del giudice.

In dissenso dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo interviene il senatore Massimo BRUTTI, il quale rileva come, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, appare evidente che l'istituto del legittimo sospetto rappresenta in sé un vero e proprio relitto storico, residuo del passato e, cioè, più specificamente, di un contesto che si caratterizzava per la presenza di comunità chiuse, per la difficoltà degli spostamenti e per una vita quotidiana di carattere prevalentemente sedentario.

Il senatore DALLA CHIESA interviene in dissenso dal Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo e annuncia la sua astensione, non condividendo l'impostazione ispiratrice dell'emendamento 1.5 che, riducendo l'ambito di applicazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, verrebbe a collocarsi in una direzione esattamente opposta a quella che egli auspica. È infatti sua convinzione che sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione di tale norma fino a ricomprendervi anche, laddove possibile, lo stesso giudizio di legittimità, onde assicurare una tutela rafforzata a valori fondanti come quelli dell'indipendenza e imparzialità del giudice.

Il senatore BATTISTI e il senatore MARITATI annunciano il voto favorevole sull'emendamento 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è approvato.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, con esclusione degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore CAVALLARO manifesta forti perplessità sulla decisione procedurale testé assunta dalla Presidenza.

Il senatore DALLA CHIESA non esista a definire tale decisione come un vero e proprio «golpe».

Il senatore COMPAGNA invita il senatore Dalla Chiesa a moderare il proprio linguaggio e sottolinea che espressioni come quelle usate testè dal senatore Dalla Chiesa devono ritenersi inaccettabili e inconciliabili con l'esigenza di far sì che i lavori parlamentari proseguano in un clima di rispetto reciproco.

Il senatore CALVI ritiene che il testo dell'articolo 1, così come risultante per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.5, deve considerarsi privo di qualsiasi senso logico rispetto all'oggetto del disegno di legge. Pertanto l'emendamento 1.5 avrebbe dovuto essere preventivamente dichiarato improponibile.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente come la decisione assunta dalla Presidenza risulti conforme ad una lunga serie di precedenti, tutti inequivocabilmente nel senso che l'approvazione di un emendamento sostitutivo di un articolo implica la preclusione di tutti i successivi emendamenti sostitutivi o modificativi di quel medesimo articolo. Ricorda egli stesso numerose decisioni assunte in tal senso dalla Presidenza della Commissione giustizia nella scorsa legislatura.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal senatore Calvi, anch'esse appaiono infondate sulla base di un semplice confronto tra l'emendamento approvato e il testo del disegno di legge all'esame.

Il senatore FASSONE ritiene che a ragione il Presidente abbia dichiarato la preclusione di tutti gli emendamenti che presuppongono la nozione di legittimo sospetto, in quanto la stessa risulta espunta dal disegno di legge per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.5. Tale considerazione non vale però per gli emendamenti 1.21 e 1.87.

Il senatore BUCCIERO fa presente che l'emendamento 1.87 presuppone anch'esso la nozione di legittimo sospetto.

Il senatore ZANCAN giudica sommamente errata la decisione procedurale testè assunta dalla Presidenza.

Il presidente Antonino CARUSO ribadisce la decisione assunta dalla Presidenza in ordine agli effetti preclusivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.5, sottolineando ancora una volta come la stessa sia conseguenza inevitabile dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Il senatore CALVI illustra l'emendamento 1.0.1 e, dopo aver ricordato come la dottrina abbia messo in evidenza che la formula impiegata nell'articolo 45 del codice di procedura penale è in realtà più ampia di

quella propria della direttiva di delega di cui all'articolo 2, comma 1, n. 17 della legge n. 81 del 1987, evidenzia che tale emendamento è diretto a far sì che anche i presupposti del pregiudizio alla sicurezza o all'incolumità pubblica, in relazione alla possibile adozione di un provvedimento di rimessione ad altro giudice, siano valutati con riferimento specifico alla situazione di coloro che partecipano al processo.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 1.0.2 denunciando ancora una volta come con il disegno di legge in titolo la maggioranza intenda assicurare una sorta di vero e proprio «statuto speciale» al Presidente del consiglio e alle persone che risultano con lui coimputate nei procedimenti pendenti a suo carico .

Passando più specificamente al merito della proposta contenuta nell'emendamento 1.0.2, si sofferma con dovizia di argomentazioni sulle ragioni che inducono ad una considerazione specifica della figura del difensore dell'imputato rilevando come spesso proprio tale soggetto possa essere vittima di dinamiche suscettibili di integrare situazioni rilevanti ai fini di una eventuale rimessione del processo e, al riguardo, ricorda anche alcuni casi eclatanti nei quali è stato coinvolto nella sua esperienza professionale come avvocato.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, avendo il senatore Zancan esaurito il tempo a sua disposizione a norma di regolamento per intervenire nella discussione sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, si intende che lo stesso abbia rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9.

Segue quindi un intervento del senatore PETRINI che torna a contestare la decisione assunta dal Presidente circa gli effetti preclusivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.5, ritenendo che non possano considerarsi preclusi in particolare gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.89, 1.90 e 1.91.

Il presidente Antonino CARUSO non condivide i rilievi testé svolti dal senatore Petrini e osserva che gli emendamenti dal medesimo citati non sono emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 – e solo in tal caso tali emendamenti potrebbero considerarsi non preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.5 – stante la diversa formulazione degli stessi rispetto a quella degli emendamenti 1.0.1 e seguenti.

Il senatore CIRAMI osserva che inoltre gli emendamenti menzionati dal senatore Petrini presuppongono logicamente la nozione di legittimo sospetto e quindi devono ritenersi preclusi anche in conseguente del fatto che tale nozione è stata espunta dal disegno di legge per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore FASSONE, dopo aver ribadito di non condividere la decisione procedurale assunta dal Presidente in merito agli effetti preclusivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.5, con specifico riferimento alla dichiarata preclusione dell'emendamento 1.21, prende atto comunque che con l'approvazione dell'emendamento 1.5 la maggioranza ha perlomeno provvisoriamente rinunciato all'obiettivo di reintrodurre nel codice di procedura penale la nozione di legittimo sospetto.

Illustrando poi gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7, sottolinea come l'esame del disegno di legge in titolo abbia rappresentato per lui, come per altri componenti della Commissione, l'occasione per approfondire le problematiche sottese all'istituto della rimessione che ben può considerarsi come il punto di incontro fra due miti di fondazione del processo: quello del giudice naturale, da un lato, e quello della imparzialità e terzietà del giudice, dall'altro.

Al riguardo ricorda come autorevole dottrina distingue la nozione di giudice naturale da quella di giudice precostituito per legge. Infatti, mentre quest'ultima nozione rimanda all'esigenza che il giudice competente a conoscere del fatto sia identificato dalla legge, in anticipo rispetto alla commissione del fatto nonché in via generale ed astratta, la nozione di giudice naturale implica quello che potrebbe essere definito un «collegamento meta-giuridico» con il fatto di reato. Ciò spiega perché giudice naturale, sia in linea di principio, innanzitutto il giudice del luogo in cui il reato è stato commesso; e però, quando proprio per il collegamento con il luogo del commesso reato si determinino situazioni idonee a pregiudicare quelli che sono gli ulteriori caratteri indispensabili della figura del giudice – e cioè vale a dire la sua imparzialità e terzietà – ecco che allora lo spostamento di competenza attuato mediante la rimessione del processo appare come lo strumento indispensabile perché il processo non finisca, nel caso concreto, per negare le sue ragioni ispiratrici.

Interviene il senatore AYALA il quale evidenzia che il modulo dell'ostruzionismo, nato nell'ambito della cultura parlamentare anglosassone, si sostanzia nell'esercizio da parte delle forze politiche di minoranza del diritto di opporsi a scelte poste in essere da forze di maggioranza, secondo modalità concrete che derivano dalla circostanza in base alla quale all'opposizione manca la possibilità di far prevalere la propria posizione attraverso il voto, attesa la composizione minoritaria della stessa.

Il confronto politico che insorge nei casi in cui un determinato provvedimento è contrastato dall'opposizione si incentra in particolare su un «nodo politico» fondamentale, in ordine al quale non vi è possibilità di soluzioni concordate, in quanto entrambe le parti politiche mantengono ferma la propria posizione. Tale modulo procedimentale, elaborato nell'ambito delle regole parlamentari «non scritte», affonda le radici in una cultura improntata a canoni di eticità del confronto politico.

L'oratore evidenzia che la situazione verificatasi nel corso della seduta odierna risulta del tutto disomogenea rispetto al modulo procedimentale fin qui descritto. In particolare nel caso di specie la maggioranza at-

traverso l'esercizio del proprio diritto di voto, ha esercitato tale facoltà democratica in maniera indebita, ossia per conseguire fini politici atti a stravolgere le regole del corretto confronto parlamentare. In particolare la maggioranza ha rinunciato alla propria posizione politica fondamentale, sottesa al disegno di legge in questione (consistente nel ripristino del «legittimo sospetto» nell'ambito del codice di procedura penale), per finalità connotate da un «tatticismo» in grado di pregiudicare l'etica del confronto. Precisa infatti l'oratore che il comportamento assunto dalla maggioranza nel corso della seduta odierna potrebbe risultare lesivo dell'etica parlamentare, nell'eventualità in cui la stessa decida di riproporre in aula il testo originario del disegno di legge in questione.

Interviene il senatore MARITATI il quale evidenzia che il comportamento assunto nella seduta odierna dalle forze politiche di maggioranza assume una valenza gravissima, in quanto le stesse, pur avendo la possibilità di far valere la propria posizione attraverso lo strumento democratico del voto, hanno preferito comunque adottare uno stratagemma, finalizzato a superare in maniera indebita il confronto dialettico con l'opposizione. L'oratore manifesta il proprio disappunto e la propria indignazione per tale atteggiamento, precisando che lo stesso è suscettibile di pregiudicare la correttezza dell'iter parlamentare inerente al disegno di legge in questione.

Interviene il senatore BATTISTI il quale evidenzia che l'ostruzionismo costituisce un comportamento parlamentare che affonda le radici nella più alta tradizione parlamentare anglosassone.

Rileva che l'articolo 67 della Costituzione attribuisce al singolo parlamentare la rappresentanza di tutta la nazione e che, conseguentemente, l'assunzione di un comportamento tale da impedire il corretto confronto con l'opposizione si rivela in contrasto con tale concezione di matrice costituzionale, comportando la preclusione ad altri rappresentanti della nazione della possibilità di esercitare i propri legittimi diritti.

Evidenzia inoltre che la *ratio* sottesa alla disciplina dell'istituto della rimessione e in particolare all'evoluzione della stessa, che ha portato ad ampliare l'ambito dei soggetti legittimati all'esercizio di tale facoltà (estendendo tale legittimazione anche al Procuratore generale della Corte d'appello, oltre che all'imputato e al pubblico ministero presso il giudice che procede), si sostanzia nella necessità di sopperire ad eventuali inerzie del pubblico ministero medesimo, nonché di porre rimedio ad eventuali pressioni psicologiche, legate al contesto territoriale, in grado di compromettere la serenità di tale organo, con conseguente eventuale mancato esercizio da parte dello stesso della facoltà di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale.

In tale ottica, un rafforzamento del ruolo assunto dalla parte civile si rivelerebbe quanto mai opportuno.

Interviene il senatore Massimo BRUTTI il quale evidenzia che la maggioranza è intenzionata a presentare in Aula un testo normativo divergente rispetto ai reali orientamenti politici propri della stessa, accettando di contraddirsi vistosamente al fine di conferire, in maniera scorretta ed indebita, maggiore celerità ai lavori parlamentari.

Rileva che nel caso di specie tale atteggiamento non è giustificato all'esigenza di colmare lacune ordinamentali, in quanto in relazione ai profili attinenti all'istituto della rimessione non sussiste alcun vuoto normativo.

D'altra parte rileva che la maggioranza avrebbe comunque gli strumenti per far prevalere, in tempi ragionevoli, la propria posizione politica rispetto a quella sostenuta dall'opposizione e quindi l'esigenza di celerità si rivela anche sotto tale profilo del tutto ingiustificata.

In realtà – prosegue l'oratore – l'atteggiamento della maggioranza si spiega solo alla luce dell'intento di modificare la disciplina processuale secondo una tempistica commisurata a specifici processi, attualmente in corso di svolgimento, e quindi in un'ottica non connessa all'esigenza di tutela di interessi generali.

Evidenzia inoltre che l'atteggiamento assunto dalla maggioranza rivela anche una difficoltà della stessa a confrontarsi politicamente, soprattutto quando vengono impartite precise direttive da parte di personalità di vertice.

Conclude precisando che l'opposizione continuerà nel proseguo dell'*iter* parlamentare a porre in essere comportamenti ostruzionistici e altresì a prospettare emendamenti atti a ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla disciplina che le forze politiche di maggioranza intendono introdurre nell'ordinamento giuridico, relativamente all'istituto della rimessione.

Il senatore PETRINI dà atto alla Presidenza della indubbia correttezza con cui la stessa ha svolto il proprio ruolo e però ciò non toglie che quanto avvenuto con l'approvazione dell'emendamento 1.5 rappresenta un fatto di estrema gravità. Verrà sottoposto all'esame dell'Aula un testo assolutamente contraddittorio, che sfiora il ridicolo, e rispetto al quale qualsiasi argomentare risulta illogico e privo di senso. Non ha inoltre potuto fare a meno di notare la malcelata esultanza con la quale alcuni esponenti della maggioranza hanno reagito all'approvazione dell'emendamento 1.5. Si tratta di atteggiamenti superficiali che rivelano la mancanza di consapevolezza del fatto che quello della maggioranza costituisce un vero e proprio passo falso. Non rendersi conto di ciò significa contribuire ad un ulteriore deterioramento della credibilità parlamentare e misconoscere che l'opposizione sta interpretando ragioni e preoccupazioni di una parte del Paese.

D'altra parte basta rammentare ancora un volta l'incomprensibile urgenza data all'esame del disegno di legge in titolo per avere una conferma inequivocabile della irresponsabilità con cui si alimenta un clima di contrapposizione delle forze politiche.

Prende quindi la parola il senatore DALLA CHIESA il quale osserva come il gruppo di emendamenti aggiuntivi di cui si discute presupporrebbe un'attenta riflessione su come le proposte si possano inserire nel nuovo articolo 1, così come da poco votato da questa Commissione. Su tali questioni di merito prevale però il giudizio fortemente negativo sull'operazione condotta dalla maggioranza che inevitabilmente ha finito, mediante un espediente, per mortificare il diritto dei parlamentari di esercitare la loro funzione legislativa. L'apologia del cavillo umilia i componenti dei questo ramo del Parlamento: le garanzie dell'opposizione, anche nell'esercizio di legittime pratiche ostruzionistiche, devono essere accettate e non tollerate dalla maggioranza. Se è vero che alcuni emendamenti presentati dalla sua parte politica potevano essere giudicati di ostruzione, è pur vero che molti altri si collocavano su una linea di miglioramento del testo; ebbene a questi tentativi di instaurare una corretta dialettica politica si è risposto con «una furbata». Non si può negare, d'altra parte, che questo comportamento sia coerente con quello adottato da imputati eccellenti che cercano di evitare la celebrazione dei processi a loro carico mediante pratiche dilatorie.

Tanto varrebbe allora agire alla luce del sole e accettare la proposta di legge, da lui presentata, che concede l'immunità parlamentare al Capo del governo e a dieci persone da lui stesso scelte, per risolvere alla radice il problema. Si chiede perché è stato giudicato improponibile tale disegno di legge e non quello all'esame della Commissione e se non sarebbe meglio per il Parlamento e per il Paese sgombrare definitivamente il terreno dal sospetto che si vuole utilizzare la funzione legislativa per favorire qualcuno.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, viene ripresa alle ore 21,50

Sull'ordine dei lavori ha la parola il senatore CAVALLARO per sollecitare da parte del Presidente una risposta sui tempi che caratterizzeranno il prosieguo dei lavori, in considerazione dell'alto numero di senatori non componenti della Commissione giustizia presenti alla ripresa dei lavori stessi che, a norma del Regolamento, intendono partecipare al dibattito a pieno titolo. Una risposta ritiene gli sia dovuta all'inizio di seduta e non durante il suo svolgimento.

Si associa alla richiesta il senatore Massimo BRUTTI il quale addebita lo stato di tensione presente proprio alla decisione adottata nella precedente seduta del 25 luglio scorso di protrarre i lavori oltre il lecito. Chiede quindi che, ai fini di un proficuo andamento della discussione, sia stabilito con certezza un tempo limite, che potrebbe essere quello della mezzanotte.

Ancora sull'ordine dei lavori interviene il senatore ZANCAN per il quale il disegno di legge in esame non ha quelle caratteristiche d'urgenza

che giustificerebbero da parte dei senatori un impegno straordinario, che, tra l'altro, dovrebbe essere stabilito non già da una decisione del Presidente, bensì dall'Ufficio di presidenza della Commissione che chiede sia investito della questione.

Il presidente Antonino CARUSO, comunicato alla Commissione il numero degli iscritti a parlare pari a circa 75 senatori, ritiene di dover consentire almeno ad un terzo di loro di parlare prima di interrompere la seduta.

Il senatore AYALA, intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica opportuno acquisire il parere del Presidente del Senato, nella sua veste di garante del buon andamento dei lavori del Senato. Deve essere concesso ad ogni parlamentare il tempo necessario per il recupero di energie: se l'Assemblea è convocata per le ore 9,30 di domattina, non è immaginabile protrarre la seduta oltre un'ora ragionevole.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 22,10 è ripresa alle ore 22,20.

Prende brevemente la parola il senatore MANZIONE che chiede di sapere se sia stata raggiunta un'intesa fra il presidente della Camera e il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 51 del regolamento circa i disegni di legge presentati presso entrambi i rami del Parlamento aventi ad oggetto la problematica della rimessione.

Il presidente Antonino CARUSO informa innanzitutto la Commissione che, a quanto gli risulta, non è stata ancora definita un'intesa fra le Presidenze di Camera e Senato ai sensi dell'articolo 51 del regolamento.

Fa presente poi di non poter accogliere la richiesta del senatore Zaccan in quanto, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, all'ufficio di presidenza spetta la predisposizione del programma e del calendario dei lavori con la conseguente indicazione dei disegni di legge da esaminare in via prioritaria, mentre rientra nelle attribuzioni del Presidente la definizione delle modalità di svolgimento di ciascuna seduta.

Comunica infine di essersi consultato con il Presidente del Senato, come richiesto dal senatore Ayala, e di aver conseguentemente assunto, la decisione che i lavori della Commissione termineranno, al più tardi, entro le ore 2,30.

La senatrice ALBERTI CASELLATI ritiene che, a norma di regolamento nella discussione sugli emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi possono intervenire solo i senatori proponenti di emendamenti.

Il senatore CALVI esprime un giudizio critico sulla proposta avanzata dalla senatrice Alberti Casellati. Infatti, tale richiesta appare ingiustificabile non solo perché nel corso della discussione sono già intervenuti diversi senatori non proponenti di emendamenti, ma anche perché essa rischia di limitare i tempi di discussione di un disegno di legge sul quale si è concentrata una notevole attenzione.

La senatrice TOIA reputa non condivisibile l'impostazione assunta in ordine all'andamento dei lavori poiché essa rischia di sottoporre i presenti ad uno *stress* ingiustificato. D'altro canto, appare opinabile l'indicazione – ricordata dal presidente Antonino Caruso – secondo la quale il presidente Pera avrebbe consentito di proseguire la seduta notturna fino alle ore 2,30. Se tale limite orario venisse confermato si dovrebbe interpellare i membri dell'Ufficio di Presidenza anche a quell'ora per sottoporre loro richieste su argomenti di carattere non urgente, come quello che è all'esame della Commissione.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che l'esperienza delle ultime sedute dimostri come ad un certo orario comincino ad affiorare nervosismo e stanchezza, così che sarebbe opportuno stabilire un termine conclusivo dei lavori dell'odierna seduta, intermedio tra la mezzanotte e le ore 2,30.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver precisato che la sua prima indicazione in ordine all'andamento dei lavori volta a stabilire la conclusione degli stessi una volta che fosse intervenuto un terzo dei senatori iscritti a parlare confidava sul fatto che gli interventi avessero una limitata durata temporale, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Ad avviso della senatrice DATO, le proposte normative riguardanti il principio del legittimo sospetto si prestano ad una pluralità di obiezioni, la più evidente delle quali, peraltro suffragata da alcune recenti dichiarazioni giornalistiche, dimostra la reale finalità del disegno di legge in esame che è quella di risolvere i problemi processuali di pochi soggetti. Inoltre, appare altrettanto criticabile la reintroduzione nell'ordinamento di un principio normativo talmente vago ed ampio da risultare di difficile utilizzazione da parte del cittadino debole, cioè da parte di quel cittadino che non può permettersi né legami facoltosi, né altri mezzi di persuasione sui magistrati.

Il senatore FALOMI, interrompendo l'intervento della senatrice Dato, richiama anch'egli l'attenzione del presidente Antonino Caruso sulla necessità di formalizzare attraverso una decisione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione la scelta di quale proposta adottare per lo svolgimento dei lavori nel corso dell'odierna seduta.

Il presidente Antonino CARUSO invita il senatore Falomi ad esporre le sue argomentazioni al termine dell'intervento iniziato dalla senatrice Dato.

La senatrice DATO, riprendendo il suo intervento, sottolinea quindi che il disegno di legge in titolo rischia di creare pericolose diseguaglianze a favore dei potenti di turno, senza alcuna reale giustificazione poiché l'obiezione secondo la quale tale disegno di legge si renderebbe necessario per colmare un vuoto normativo appare insostenibile: infatti, la rimessione del processo è già attualmente possibile in presenza di fatti concreti e reali. Ma, a prescindere dalla insostenibilità della proposta normativa e dalla sorprendente, febbrile urgenza che anima gli esponenti della maggioranza, colpisce inoltre negativamente la proposta in precedenza avanzata dalla senatrice Alberti Casellati che si traduce in una indebita contrazione degli spazi di discussione.

Con riferimento poi al tema concernente la scelta del magistrato, non è concepibile che all'imputato sia rimessa la facoltà di scegliere il magistrato e mediante il disegno di legge in esame si sta procedendo proprio in tale direzione. Del resto, su tale criticabile impostazione si è mossa anche la richiesta avanzata al Consiglio Superiore della Magistratura dall'onorevole Previti in ordine agli elenchi dei magistrati in ragione della loro appartenenza alle diverse correnti nelle quali si articola l'associazione nazionale magistrati. Se si associano le proposte oggetto del disegno di legge in esame con la richiesta avanzata dall'onorevole Previti si potrebbe desumere che il punto cruciale della questione è la scelta di magistrati compiacenti; ciò costituirebbe un segnale a dir poco allarmante.

Il presidente Antonino CARUSO dà quindi la parola al senatore Falomi con riferimento ad alcune precisazioni.

Il senatore FALOMI ribadisce che, sulla base del Regolamento, l'Ufficio di Presidenza della Commissione stabilisce il programma ed il calendario dei lavori. Poiché nel corso dell'inizio dell'odierna seduta sono emerse proposte contrastanti su come regolare i lavori della Commissione sarebbe opportuno che l'Ufficio di Presidenza della Commissione fosse immediatamente convocato affinché si pronunci su di esse.

Il PRESIDENTE si richiama alle ragioni, già esposte, per cui non ha accolto la richiesta di convocare un apposito Ufficio di Presidenza, prospettata dal senatore Zancan.

Il senatore FALOMI prende la parola, evidenziando che nel corso della seduta pomeridiana è stata convocata una seduta successiva, senza provvedere alla stampa e pubblicazione dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE evidenzia in proposito che la seduta è stata semplicemente sospesa e che, conformemente a prassi consolidata in ambito par-

lamentare, la ripresa dei lavori dopo la pausa non è configurabile come una distinta seduta.

Il senatore FALOMI precisa che siffatta interpretazione è suscettibile eludere la *ratio* sottesa al comma 3 dell'articolo 29 del Regolamento, che si sostanzia nel diritto per ogni senatore di conoscere l'ordine del giorno prima dello svolgimento della seduta.

Il PRESIDENTE precisa che la questione sollevata dal senatore Falomi può essere fondata in astratto, anche se non appare compatibile con la prassi parlamentare consolidata. Auspica comunque che nelle sedi opportune vengano effettuate ulteriori riflessioni in ordine alla norma di Regolamento richiamata dal senatore Falomi.

Prende la parola il senatore CAVALLARO rilevando che la chiusura degli uffici dell'Hotel Bologna durante lo svolgimento dei lavori si connota come una circostanza di fatto assolutamente inaccettabile.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere la protesta sollevata dal senatore Cavallaro.

Interviene il senatore DI SIENA il quale definisce l'istituto del legittimo sospetto un vero e proprio relitto della storia. Evidenzia che durante la Rivoluzione francese e, in particolare, durante il cosiddetto periodo del Terrore era sufficiente un sospetto per decidere sulla sorte degli imputati e che, paradossalmente, il sospetto rischia di diventare oggi un modo per decidere sulla sorte dei giudici. La precipitazione con cui sono stati condotti i lavori parlamentari non solo risulta ingiustificata, ma ha radicato anche il convincimento nell'opinione pubblica che l'obiettivo sotteso al testo normativo in questione non riveste carattere generale, ma risulta al contrario incentrato sulla specifica situazione processuale del Presidente del consiglio Berlusconi e dell'onorevole Previti. Ritiene che tale convincimento diffuso nell'opinione pubblica è suscettibile di sminuire la credibilità nelle istituzioni, dando vita a delle vere e proprie fratture fra i cittadini e ceto politico.

Rileva inoltre che l'accoglimento da parte della maggioranza di un emendamento dell'opposizione al fine di far decadere gli altri emendamenti presentati e di consentire quindi la riproposizione del testo originario, in sede assembleare, costituisce uno stratagemma legittimo sul piano formale, ma in grado di ledere, dal punto di vista sostanziale, la credibilità di chi lo pone in essere. Sollecita quindi il Presidente della Commissione ad assumere un ruolo di garante non solo della mera legittimità formale ma anche della dignità dell'immagine delle istituzioni parlamentari.

Il PRESIDENTE invita i senatori ad attenersi all'argomento in discussione, richiamando in particolare la disposizione di cui all'articolo 90 del Regolamento.

Interviene il senatore CAVALLARO il quale pur dichiarando di condividere il richiamo del Presidente, sottolinea comunque che gli emendamenti vanno discussi con riferimento all'intero *corpus* normativo su cui incidono.

Si sofferma poi sul contenuto dell'emendamento 1.0.1, nonché su quello dell'emendamento 1.0.2.

In riferimento all'emendamento 1.0.3 evidenzia che la «grave situazione locale», a cui fa riferimento il testo dell'articolo 45 del codice di procedura penale, viene specificata ulteriormente dalla proposta emendativa in questione, attraverso l'inquadramento nell'ambito di tale fattispecie anche dei casi inerenti ad una «sollecitazione intimidante dell'opinione pubblica» .

Dopo essersi soffermato sul contenuto dell'emendamento 1.0.4 evidenzia che tutti gli emendamenti aggiuntivi oggetto della presente discussione contengono norme che definisce «ortopediche», ossia finalizzate a migliorare il testo del citato articolo 45 del codice di procedura penale.

Interviene il senatore FALOMI il quale ritiene che le modalità con cui sono stati condotti i lavori parlamentari, improntate ad eccessiva celerità, risultano del tutto ingiustificate, in quanto l'intento sotteso a tale atteggiamento si sostanzia, in realtà, nel tentativo di impedire il regolare svolgimento di specifici processi riguardanti esponenti di vertice del Governo. Evidenzia inoltre che i *mass media* hanno in taluni casi minimizzato strumentalmente il dibattito parlamentare sul tema in questione, osservando altresì che le forze di maggioranza hanno posto in essere tutte le misure atte a ridurre l'impatto della discussione sull'opinione pubblica. Anche tale atteggiamento conferma – a giudizio dell'oratore – che l'obiettivo sotteso a tale testo normativo risulta avulso rispetto ad esigenze di tutela di interessi generali.

Richiama inoltre, a titolo esemplificativo, taluni casi di rimessione processuale (tra i quali cita anche il processo per la strage di Piazza Fontana) che hanno comportato un ampliamento notevole dei tempi di giudizio.

Ribadisce inoltre la necessità che la giustizia sia improntata sempre al principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, anche qualora gli stessi svolgano funzioni governative. Rileva infine che la logica seguita dalle forze politiche di maggioranza non solo in riferimento alla materia in questione, ma anche in riferimento ai disegni di legge sulle rogatorie internazionali e sul falso in bilancio, risulta improntata a canoni incentrati più sugli interessi personali di taluni che sugli interessi generali del Paese. Tale situazione è suscettibile di ledere la credibilità del Paese, come risulta evidente anche attraverso una ricognizione del contenuto dei principali giornali stranieri.

La senatrice DE PETRIS rileva in via generale che l'andamento dei lavori della Commissione si sta organizzando in maniera inusitata in ordine ad un disegno di legge che presenta diversi profili critici poiché

con esso si intende intervenire nel corso di processi specifici e a tutela di interessi particolari. Tale tentativo appare inaccettabile in quanto lesivo degli elementari principi dello stato di diritto, oltrechè del valore dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. D'altro canto, la reintroduzione del principio del legittimo sospetto richiama l'attenzione sullo spostamento di alcuni processi storici a partire da quello sulla strage di Piazza Fontana a quello che ha visto coinvolta la FIAT, avvenuti nella vigenza di una disposizione di legge che contemplava tale nozione sulla base di essa.

Passando al merito degli emendamenti, si sofferma in particolare su quelle proposte volte ad estendere la tutela delle parti nel corso del processo e sull'emendamento 1.0.3 tendente a chiarire che soltanto gravi situazioni locali possono giustificare la rimessione del processo e non anche elementi di turbativa di carattere generale che non giustificano lo spostamento del processo dalla sua sede naturale.

Il senatore LONGHI, dopo aver ricordato che sul disegno di legge in esame sta affiorando un notevole interesse da parte dell'opinione pubblica, come la manifestazione davanti a Palazzo Madama tenutasi oggi ha dimostrato, ritiene censurabile che le disposizioni che si intendono introdurre si risolvano a vantaggio di pochi singoli che invece dovrebbero accettare l'idea che i processi nei quali sono implicati proseguano fino alla decisione finale. Disegni di legge come quello di cui si sta discutendo non fanno altro che alimentare un clima di sfiducia da parte dell'opinione pubblica e pertanto la maggioranza, invece di insistere in maniera immotivata sull'urgenza di una proposta che – come già ripetuto – tutela interessi particolari, dovrebbe più opportunamente accettare che i processi si svolgano regolarmente.

La senatrice TOIA, dopo aver dichiarato di voler apporre la propria firma su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 – volti ad estendere la tutela delle parti nel processo – ed 1.0.3, volto a dare maggiore considerazione anche alla circostanza in cui si verifichi una sollecitazione intimidente dell'opinione pubblica che può riguardare anche realtà ambientali particolari. Meritano altresì attenzione gli emendamenti 1.0.5 – con riferimento alla sede nella quale spostare il processo affinché si assicuri un'assoluta neutralità del giudizio – e 1.0.6, volto a tutelare anche i testimoni.

Il senatore TURRONI chiede che sia posta ai voti la proposta di sospendere i lavori della Commissione.

Il presidente BOREA ritiene di non porre in votazione la proposta sospensiva avanzata dal senatore Turroni, anche in considerazione del fatto che vi sono numerosi senatori iscritti nella discussione sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 1.

Il senatore BONAVITA, dopo aver dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, richiama l'attenzione sulla necessità di evitare che disegni di legge, come quello in esame, producano i propri effetti a vantaggio solo di pochi soggetti. Infatti, la tutela di interessi specifici non si concilia con i principi generali dello stato di diritto. Tuttavia, in questo primo scorcio di legislatura, la maggioranza ha avallato scelte legislative tendenti proprio alla salvaguardia di interessi particolari; si pensi ad esempio, all'intervento in tema di punibilità del falso in bilancio. La stessa situazione rischia di ripetersi anche per quanto concerne il disegno di legge in esame che mina il principio del giudice naturale precostituito per legge al fine di tutelare le esigenze specifiche di imputati particolari, introducendo norme che non possono certo definirsi generali ed astratte. Pertanto gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 tendono a precisare casi e situazioni che possono turbare il normale svolgimento dei processi non solo con riferimento ai magistrati, ma anche a tutela delle altre parti processuali. Si tratta di proposte che mirano a correggere l'impostazione assunta dalla maggioranza che in tale vicenda si sta mostrando particolarmente arrogante, volendo imporre che i processi che coinvolgono imputati eccellenti procedano in modo precostituito. Alla luce delle considerazioni esposte, sarebbe allora opportuno che la maggioranza sospendesse l'esame del disegno di legge in titolo, attendendo che maturino le condizioni politiche per una discussione seria e serena che si concentri soprattutto sui temi dell'efficacia e della rapidità della giustizia.

Il senatore MACONI osserva che ancora una volta *Il Foglio* sembra aver colto il significato politico sotteso al provvedimento attualmente in discussione: infatti, il quotidiano, diretto da Giuliano Ferrara, ha avanzato la tesi che sussista la presunzione di un atto ostile della magistratura nei confronti degli imputati del processo di Milano nel quale risultano coinvolti il Presidente del Consiglio e l'onorevole Previti e che la maggioranza da questa presunta volontà persecutoria faccia discendere la conseguenza che il Parlamento intervenga in difesa dei diritti di quegli imputati. Le argomentazioni ricordate da *Il Foglio*, se corrispondessero alla realtà dei fatti, stravolgerebbero il processo legislativo che invece dovrebbe salvaguardare interessi generali e collettivi. Sarebbe pertanto un grave sintomo di degenerazione se all'interno del Parlamento non fosse possibile svolgere un dibattito limpido e libero, non inquinato dal sospetto che si voglia favorire qualcuno.

Tale dubbio, peraltro, appare fondato in considerazione dei diversi provvedimenti approvati dall'inizio della legislatura e che hanno riguardato le rogatorie internazionali, la punibilità del falso in bilancio e il rientro dei capitali dall'estero. D'altro canto, nella storia processuale italiana l'istituto del legittimo sospetto richiama l'attenzione su precedenti che hanno allarmato l'opinione pubblica, basti pensare allo spostamento da Milano a Catanzaro del processo sulla strage di Piazza Fontana. Pertanto, poiché non si ravvisa alcuna urgenza nell'approvare un disegno di legge

che si presta a tali critiche, sarebbe opportuno che la maggioranza ne sospendesse l'esame.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO il quale chiede, a nome del prescritto numero di senatori, la chiusura anticipata della discussione sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, comma 12, e dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento. Precisa che l'applicabilità del comma 12 dell'articolo 100 all'iter procedimentale in Commissione è giustificata anche dalla circostanza dell'applicabilità allo stesso del comma 9 del sopracitato articolo 100, come emerge dal modo in cui fino a questo momento sono stati organizzati gli interventi.

Il PRESIDENTE concede la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti, al fine di rimettere poi al voto della Commissione la proposta formulata dal senatore Luigi Bobbio.

Prende la parola il senatore ZANCAN il quale manifesta la propria opposizione in merito alla proposta formulata dal senatore Luigi Bobbio, in quanto l'applicabilità dell'articolo 99 è subordinata alla sussistenza di due presupposti, ossia il superamento dei limiti temporali posti alla discussione generale oppure la mancata limitazione della stessa, sempre sotto il profilo della tempistica. Evidenzia che nel caso di specie non sussiste né il primo, né il secondo dei presupposti sopra descritti in quanto esiste uno specifico limite temporale, fissato dal Presidente della Commissione (pari a dieci minuti per ciascun intervento) ed inoltre nessuno dei senatori intervenuti ha superato tale limitazione temporale.

A tali argomentazioni di tipo rituale, ne possono essere aggiunte altre incentrate su profili sostanziali. In particolare rileva che ciascuno dei senatori, non appartenenti alla Commissione giustizia, intervenuti alla seduta odierna, hanno dato un apporto prezioso alla discussione e che conseguentemente il tentativo di precludere interventi di ulteriori senatori «esterni» alla Commissione si connota come un comportamento lesivo delle prerogative della Commissione stessa.

Interviene il senatore CAVALLARO il quale rileva che la proposta formulata dal senatore Luigi Bobbio, si pone in un'ottica non pienamente rispettosa, riguardo alle decisioni assunte dal Presidente della Commissione.

Osserva inoltre che nel caso di specie si propone l'estensione all'iter procedimentale in Commissione di norme di regolamento applicabili esclusivamente all'esame in Aula, con conseguente violazione della *ratio* sottesa all'articolo 72 della Costituzione, che conferisce una valenza costituzionale al principio del preventivo esame in Commissione. La proposta del senatore Luigi Bobbio appare inoltre una vera e propria «*aberratio iuris*», in quanto la stessa confonde i profili attinenti all'articolo 99 con quelli inerenti all'articolo 100.

Rileva inoltre che il comma 12 dell'articolo 100 contempla la facoltà di chiudere anticipatamente la discussione sui singoli articoli e pertanto la proposta formulata dal senatore Luigi Bobbio deve essere necessariamente circoscritta alla discussione relativa all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Rileva inoltre che l'apposizione della firma su tutti gli emendamenti da parte dei senatori dell'opposizione consente che gli stessi acquisiscano la qualifica di proponenti, sia pur non originari, con conseguente facoltà di intervenire.

Interviene il senatore VILLONE rilevando che l'esatta equipollenza tra norme regolamentari applicabili per l'Assemblea e norme applicabili in Commissione sussiste esclusivamente per l'esame in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento. Per quel che concerne la sede referente, rileva che l'estensione all'esame in Commissione della disciplina regolamentare prevista per l'Aula non è automatica e a conferma di ciò fa presente, a titolo esemplificativo, che non è applicabile in Commissione il modulo procedimentale attinente al contingentamento dei tempi. Osserva in particolare che essendo il contingentamento meno pregnante rispetto alla chiusura anticipata della discussione, la preclusione dello stesso per il procedimento in Commissione comporta indirettamente anche la non applicabilità dell'istituto della chiusura anticipata della discussione. Osserva inoltre che la proposta del senatore Luigi Bobbio, qualora fosse accolta, potrebbe costituire un pericoloso precedente, in grado di alterare l'equilibrio dei rapporti tra maggioranza e opposizione.

Rileva infine che, rivestendo la disposizione di cui all'articolo 99, comma 3, un carattere limitativo rispetto ai diritti dei singoli senatori, l'interpretazione dello stesso deve connotarsi necessariamente in senso restrittivo e conseguentemente, anche per tale ragione, deve escludersene l'applicabilità all'esame in Commissione.

Il senatore Tommaso SODANO dichiara estrema preoccupazione per il ricorso allo strumento regolamentare invocato dal senatore Luigi Bobbio: si tratta di una operazione altamente sconsigliabile rispetto alla quale non si rinvengono i presupposti giustificativi e tale da funzionare come spia di una possibile profonda trasformazione della dialettica fra maggioranza e opposizione suscettibile di incidere anche sui modi di esplicarsi della rappresentanza parlamentare. Occorre cautamente impiegare parole come «regime» e, tuttavia, non si può – a suo avviso – non constatare che la questione democratica viene acquisendo sempre maggiore importanza. La situazione dei Gruppi minori, che hanno difficoltà per motivi di consistenza numerica a partecipare in maniera completa a tutta l'attività parlamentare, è resa ancora più difficile da tale modo di procedere. Dopo aver sottolineato che non sussistono quei motivi di urgenza cui la maggioranza si ispira nel perseguire ostinatamente il varo del provvedimento in titolo, anche perché comunque l'altro ramo del Parlamento potrà esaminarlo solo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, il senatore Tommaso Sodano ribadisce che – anche per le assicurazioni che il Presidente

del Senato avrebbe dato secondo quanto asserito dalle agenzie di stampa – la calendarizzazione per l’Aula deve essere subordinata alla possibilità che la Commissione svolga comunque un completo dibattito.

Seguono interventi dei senatori VILLONE – che invita il Presidente Antonino Caruso ad acquisire una decisione della Presidenza del Senato sulla richiesta formulata dal senatore Luigi Bobbio prima di procedere alla votazione della medesima – BOCO – che invita la Presidenza ad una breve pausa di riflessione al fine di trovare un’ipotesi di soluzione alla fattispecie procedurale determinatasi – ANGIUS – che esprime estrema preoccupazione in merito alla richiesta del senatore Luigi Bobbio e alle eventuali conseguenze di una decisione adesiva della Presidenza non solo in termini di rapporti fra maggioranza e opposizione, ma anche per la specifica ricaduta sui criteri fin qui seguiti per interpretare ed applicare il Regolamento del Senato – e DALLA CHIESA – che chiede al Presidente di valutare attentamente le conseguenze della proposta formulata dal senatore Luigi Bobbio.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dichiarato di ritenere di non dover investire la Presidenza del Senato in merito alla proposta formulata dal senatore Luigi Bobbio accoglie invece la proposta del senatore Boco di effettuare una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 1,35, viene ripresa alle ore 1,40.

Prende la parola il senatore BOCO, che invita al ritiro della richiesta formulata dal senatore Luigi Bobbio concernente l’applicazione dell’articolo 100 comma 12, per la parte dell’articolo 99 comma 3 del Regolamento da esso richiamato, dichiarando che in caso affermativo i senatori del Gruppo Verdi-l’Ulivo già iscritti a parlare nella discussione sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1 rinunzieranno ad intervenire.

Medesime assicurazioni fornisce il senatore CALVI per i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo.

Conferma la propria disponibilità nel senso già espresso dai senatori Boco e Calvi altresì il senatore DALLA CHIESA a nome dei senatori Margherita-DL-L’Ulivo, sottolineando che la gravità delle questioni sottese a questa scelta procedurale potrebbe incidere pesantemente nei rapporti fra le forze politiche.

Il senatore Tommaso SODANO rileva che la frattura creatasi per il solo fatto della richiesta formulata dal senatore Luigi Bobbio rimane, anche se non si arriverà ad una votazione. Conseguentemente, a prescindere dall’esito cui giungerà la discussione in corso, chiede di conoscere quali siano esattamente le previste modalità di prosieguo dei lavori della Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato atto al senatore Boco del garbo con il quale egli ha formulato la sua proposta interlocutoria, alla luce delle assicurazioni precedentemente fornita dai Gruppi dell'opposizione, dichiara chiusa la discussione sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e fa presente che la proposta del senatore Luigi Bobbio si intende rinunziata.

Il relatore BOREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in questione.

Il sottosegretario VENTUCCI concorda con il parere del relatore.

Si passa alle dichiarazioni di voto a partire dall'emendamento 1.0.1.

Il senatore CALVI, nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, ne sottolinea l'importanza nella prospettiva di fissare le condizioni oggettive di applicabilità del concetto di incolumità pubblica, quale possibile causa di rimessione del processo, avuto riguardo ai soggetti interessati.

Anche il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole, mettendo – in particolare – in evidenza gli effetti e i precedenti di utilizzazione di campagne stampa in termini di ricaduta sul concetto di incolumità pubblica.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto favorevole, argomentando, anche con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza, le connotazioni che debbono contrassegnare il concetto e la individuazione della espressione «coloro che partecipano al processo», anche se l'emendamento andrebbe, comunque, coordinato con il nuovo testo approvato per l'articolo 1.

Il senatore Massimo BRUTTI, intervenendo in dissenso dal Gruppo, ritira la firma all'emendamento 1.0.1 e si sofferma approfonditamente sull'evoluzione del concetto di incolumità pubblica e di sicurezza pubblica nelle loro applicazioni, anche storiche, nel susseguirsi dei diversi testi del codice di procedura penale, fino alle vicende del processo per la strage di piazza Fontana.

Il senatore BATTISTI, in dissenso dal Gruppo, dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.0.1 enunciando le motivazioni sistematiche che lo portano a tali conclusioni sia per le esigenze di coerenza con il nuovo testo approvato per l'articolo 1 del disegno di legge, conseguente all'approvazione dell'emendamento 1.5, sia avuto riguardo agli effetti dell'emendamento per quanto riguarda il sistema delle impugnazioni.

L'emendamento 1.0.1, messo in votazione, risulta quindi respinto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata per domani alle ore 8,30 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 2,30.

ISTRUZIONE (7^a)

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2002

113^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

– e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice PAGANO la quale, riferendosi alla recente iniziativa del ministro Moratti che ha richiesto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) su un progetto nazionale di sperimentazione relativo sostanzialmente all'anticipo dell'età di ingresso alla scuola dell'infanzia e a quella elementare, giudica tale iniziativa del tutto ultronea e senz'altro inadatta a facilitare i lavori della Commissione, finora distesi benchè assai intensi ed approfonditi.

Al di là del merito della sperimentazione, che ricade interamente nella responsabilità del Governo, ella ritiene infatti offensivo per il Parlamento, e la Commissione in particolare, che nel richiedere il parere del CNPI il Ministro abbia affermato che la sperimentazione nasce da un ordine del giorno della Commissione stessa. Al riguardo, non solo sorge il

sospetto che il Ministro, intenzionato a procedere nella sperimentazione, abbia voluto richiedere una copertura parlamentare per la sua iniziativa; ma soprattutto non può non ricordarsi che l'ordine del giorno in questione non ha affatto terminato il proprio *iter* in Commissione (che, comunque, sarebbe stato istruttorio rispetto all'esame in Assemblea), essendo stato solo presentato nella seduta del 25 luglio e indi rinviato ad una fase successiva di discussione. Si tratta pertanto di una profonda lesione dei diritti del Parlamento, tanto più che ne consegue una riapertura dei termini per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia ed elementare, benchè sul punto si registrino opinioni discordi nella stessa maggioranza.

Nel ricordare inoltre che il progetto nazionale di sperimentazione pare disattendere totalmente la richiesta del 92 per cento delle scuole dell'infanzia, di rispetto degli «Orientamenti 91», nonché i dodici anni di discussione successivi alla riforma della scuola elementare del 1990, ribadisce infine la più vivace opposizione all'iniziativa del Ministro e chiede una sospensione dei lavori della Commissione – del resto coerente con il rinvio a settembre, disposto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del dibattito in Assemblea sulla riforma – in attesa che il ministro Moratti riferisca al Parlamento. Coglie peraltro l'occasione per esprimere sincera stima nei confronti del presidente relatore Ascutti, che ha finora garantito un andamento estremamente equilibrato dei lavori, a tutela sia della maggioranza che dell'opposizione.

Il senatore VALDITARA osserva che l'ordine del giorno in questione è assolutamente irrilevante, posto che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 attribuisce addirittura in via esclusiva al Ministro il potere di disporre sperimentazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, nonché la loro articolazione e durata. Nel caso specifico, la sperimentazione è stata poi richiesta da regioni ed enti locali, come prevede lo stesso articolo 11 sia pure non in modo tassativo. Il Ministro si è pertanto mosso in assoluta coerenza con l'ordinamento vigente, mentre lo stato dell'*iter* dell'ordine del giorno rappresenta un falso problema, non incidendo affatto sulle competenze del Parlamento. Ciò, tanto più che esso si concluderà non prima di settembre, quando il Ministro avrà già avviato le sperimentazioni. Appare pertanto del tutto inutile dedicare ulteriore tempo alla discussione in oggetto, cui appare decisamente preferibile un serio confronto sui problemi ancora aperti. Né va dimenticato che l'opposizione ha fortemente ostacolato i lavori della Commissione, con un atteggiamento che non esita a definire ostruzionistico.

La senatrice PAGANO interrompe ripetutamente l'intervento del senatore Valditara.

Il presidente relatore ASCIUTTI interrompe la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,50, è ripresa alle ore 22,05.

Il senatore VALDITARA, concludendo il proprio intervento, conviene che il riferimento all'ordine del giorno potesse essere omesso nelle premesse della convocazione del CNPI. Trattandosi comunque a suo giudizio di atto sostanzialmente inutile, rinnova l'invito a non perdere ulteriore tempo e a procedere al contrario nei lavori sul merito del provvedimento, come programmato.

Il senatore CORTIANA prende atto che a giudizio della stessa maggioranza il riferimento all'ordine del giorno potesse essere omesso dalla convocazione del CNPI. Resta tuttavia il fatto che non solo non è stato omesso, ma esso rappresenta anzi uno dei punti di forza del progetto di sperimentazione. Si procede così all'attuazione surrettizia di una riforma ancora *in itinere*, oltretutto in un quadro progettuale non delineato né quanto ai tempi né quanto alla natura della relativa valutazione. Egli ricorda poi che lo stesso presidente relatore Ascutti, in sede di replica agli intervenuti nella discussione generale, si era espresso in modo critico sull'anticipo dell'età di ingresso alle scuole dell'infanzia ed elementare, anche nel contesto europeo.

Onde ristabilire correttezza di rapporti fra Governo e Parlamento, chiede pertanto sia al sottosegretario Valentina Aprea che al presidente relatore Ascutti se, mentre la Commissione era impegnata a dibattere gli emendamenti su questo specifico punto, essi erano a conoscenza del progetto nazionale di sperimentazione e che questo si faceva scudo di un atto di indirizzo parlamentare non ancora formalizzato.

Si associa infine alla richiesta della senatrice Pagano di un intervento chiarificatore del ministro Moratti, pregiudiziale alla ripresa dei lavori di merito, e sollecita nel contempo un'iniziativa del presidente relatore Ascutti presso la Presidenza del Senato a tutela della dignità del Parlamento.

La senatrice SOLIANI ritiene che l'iniziativa del ministro Moratti abbia introdotto un elemento di disordine sostanziale nei lavori parlamentari, altrimenti assai ordinati. La Commissione era infatti impegnata, in tempi e modi peraltro straordinari rispetto al consueto, per rispettare scadenze che avrebbero consentito un ordinato svolgersi dei lavori. La scelta del Ministro, peraltro mai presente alle sedute della Commissione, ha invece inciso pesantemente rendendo scoperto il tentativo di usare il Parlamento a copertura di una sua decisione, assunta in modo del tutto autonomo.

Il richiamo all'ordine del giorno, se è dunque del tutto irrilevante nella sostanza in quanto nell'alveo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275, non lo è affatto nel rapporto tra Governo e Parlamento in quanto anticipa i contenuti di una legge *in itinere* e configura pertanto un gesto del tutto antiparlamentare, tanto più grave in quanto gratuito.

Si associa quindi a sua volta alla richiesta della presenza del Ministro in Parlamento e chiede nel contempo chiarimenti in ordine alle commissioni che starebbero elaborando i nuovi curricoli. Si interroga altresì se

il presidente relatore Ascutti voglia continuare a farsi interprete della dignità del Parlamento, come finora ha fatto egregiamente, trasmettendo alla Presidenza del Senato la richiesta della Commissione in ordine alla presenza del ministro Moratti.

Il senatore FAVARO invita a distinguere fra questioni di legittimità e questioni di metodo.

Sul piano della legittimità, ritiene che il progetto nazionale di sperimentazione avanzato dal Ministro non presenti anomalie, tanto più che va nel senso di un disegno di legge che lo stesso Governo ha sottoposto all'esame delle Camere. Già il dibattito aveva del resto evidenziato l'esigenza di una sperimentazione dei punti più critici, fra cui senz'altro rientra l'anticipo dell'età scolare. Né va dimenticato quanta difficoltà incontrano le famiglie, sia in termini di disponibilità di posti che in termini economici, nell'usufruire dei servizi comunali.

Quanto al metodo, conviene invece che dovesse essere evitato il riferimento all'ordine del giorno nella convocazione del CNPI. Sul punto, ritiene che anche la maggioranza abbia diritto ad una spiegazione sul comportamento del Ministro, che peraltro egli è portato ad addebitare ad ingenuità più che a malizia. Concorda pertanto con l'esigenza di un chiarimento, per poi continuare nell'esame dell'articolato.

Il senatore BRIGNONE osserva che le sperimentazioni hanno sempre percorso le riforme e richiama al riguardo l'esperienza delle «maxi sperimentazioni» della scuola secondaria superiore, che si cercò di governare con i progetti assistiti affinché offrirono indicazioni spendibili nella riforma. Ritiene peraltro che il dibattito in corso sia inficiato dalla difficoltà di fondo di armonizzare la devoluzione in campo scolastico con la riforma della scuola, da cui deriva una difficoltà di definizione dei ruoli.

Pur convenendo quindi che il riferimento all'ordine del giorno nella convocazione del CNPI è ingiustificato, invita a ridimensionare i termini della vicenda atteso che la sua presentazione in Commissione risulta comunque agli atti. La fiera opposizione della minoranza deriva invece dalla scarsa abitudine a considerare le regioni quali promotrici di innovazioni.

Invita conseguentemente la Commissione a dare dimostrazione di responsabilità e, chiarito l'atteggiamento del Ministro, a riprendere i propri lavori con l'attenzione di cui ha dato finora prova.

Il presidente relatore ASCIUTTI, chiarendo che stante l'importanza della questione, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento intende dare la parola ad un rappresentante del Gruppo, oltre al proponente, sulla richiesta della senatrice Pagano di differire la ripresa dei lavori ad un intervento del ministro Moratti, concede la parola alla senatrice ACCIARINI la quale esprime sconcerto per la scelta del Ministro di fornire al CNPI, fra gli elementi di valutazione ai fini dell'espressione del proprio parere, il riferimento ad un ordine del giorno che in nessun modo può essere considerato della Commissione. Sollecita pertanto il presidente rela-

tore Asciutti a rendere edotto il CNPI dell'errore commesso nella convocazione, non avendo la Commissione affatto concluso l'*iter* dell'ordine del giorno.

Quanto al merito del progetto nazionale, ella conviene che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 attribuisca ampi margini di autonomia al Ministro, ma pur sempre nell'ambito di un'idea progettuale. In questo caso si tratta invece, a fine luglio, di riaprire le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, certamente senza il conforto di una decisione assunta dal collegio dei docenti o dal consiglio di istituto. Ciò è prova, a suo giudizio, di una sconcertante improvvisazione, che finirà per ricadere sulla responsabilità della dirigenza scolastica.

Aderisce infine alla richiesta della presenza del ministro Moratti, finora intervenuto in Commissione in casi rarissimi. Ricorda peraltro che lo stesso presidente relatore Asciutti, nella sua replica al termine della discussione generale, aveva invitato a tenere conto, con riferimento all'anticipo dell'età scolare, di un orientamento non solo maggioritario in Commissione ma anche dominante nelle opinioni espresse dalle associazioni di settore audite nel corso delle numerosissime audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza. Nega infine che l'opposizione abbia assunto un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della riforma, ma solo di attenta e puntigliosa discussione, dovuta allo spessore della posta in gioco.

Il senatore BETTA esprime forte imbarazzo istituzionale nei confronti dell'iniziativa del ministro Moratti ed auspica un'azione della Presidenza per chiarirne i termini. Ciò, non solo a tutela della minoranza ma anche della maggioranza, al fine di ristabilire i reciproci ruoli istituzionali.

Il senatore SUDANO, in considerazione del rinvio a settembre della discussione in Aula sulla riforma scolastica, disposta poco fa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, invita il presidente relatore Asciutti a ricercare la giusta misura per sanare la difficoltà in atto attraverso la presenza del Ministro in Parlamento, prima o dopo la pausa estiva. Indi, sarà possibile riprendere i lavori della Commissione senza esasperazioni che rischiano di logorare i rapporti reciproci.

A giudizio del sottosegretario Valentina APREA, il comportamento del Governo ha dimostrato un eccesso di rispetto nei confronti del Parlamento, anziché una carenza. Il Governo, nella sua persona di Sottosegretario munito di piena delega alla riforma scolastica, è infatti sempre stato presente ai lavori della Commissione. Quando peraltro il Ministro, nella piena autonomia che le compete, ha deciso di imboccare la via della sperimentazione, del resto invocata anche dagli emendamenti di iniziativa parlamentare accolti in sede di articolo 2, ha ritenuto di chiedere alla maggioranza di portare a conoscenza del Senato questo suo intendimento attraverso l'ordine del giorno in questione, andando così ben oltre l'auto-

nomo potere conferitole dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275.

Quanto al richiamo operato dalla convocazione del CNPI all'ordine del giorno stesso, assicura che si farà ella stessa interprete delle precisazioni emerse, onde ristabilire, ove ve ne fosse bisogno, piena chiarezza.

Nel merito della sperimentazione, chiarisce poi che essa si pone l'obiettivo di corrispondere ai dubbi emersi nel dibattito sull'anticipo dell'età scolare, verificandone le ricadute, gli elementi di criticità, i costi. Né va dimenticato che già attualmente molte direzioni regionali autorizzano la presenza dei bambini sotto i sei anni in prima elementare in qualità di uditori.

Risponde quindi al senatore Cortiana di essere stata a conoscenza della convocazione del CNPI sul progetto di sperimentazione, avendo partecipato ad una riunione in cui il Ministro ha assunto tale decisione. Rinova comunque la propria piena disponibilità ad offrire al Consiglio tutti i chiarimenti del caso.

Osserva infine che le sperimentazioni sono pienamente coperte dal punto di vista finanziario, prevedendo la riforma stanziamenti a partire dall'anno scolastico 2002-2003.

In una breve interruzione il senatore D'ANDREA invoca il rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato, che impediscono di utilizzare fondi accantonati per la copertura di disegni di legge in corso per iniziative conseguenti ad una normativa già vigente.

Il presidente relatore ASCIUTTI ritiene che il Sottosegretario intendesse dire che i fondi sono disponibili nei capitoli di bilancio relativi alle sperimentazioni.

Il sottosegretario Valentina APREA conferma che gli stanziamenti per le sperimentazioni sono disponibili. Ritiene comunque che il ministro Moratti non mancherà di venire in Parlamento per offrire quei chiarimenti che la impegnano personalmente. Conclude ricordando che la sperimentazione proposta si prefigge lo scopo di acquisire elementi utili, che il Governo comunicherà tempestivamente al Parlamento, ai fini della elaborazione dei decreti legislativi di riforma.

Il presidente relatore ASCIUTTI, nell'informare di aver già messo la Presidenza del Senato a conoscenza dell'andamento del dibattito, rinnova la sua piena lealtà alle istituzioni democratiche, cui lo stesso Governo deve la massima attenzione come del resto sottolineato in più occasioni dal Presidente del Consiglio Berlusconi.

Quanto al richiamo all'ordine del giorno nelle premesse della convocazione del CNPI, ritiene che la formulazione sia oggettivamente errata, facendo riferimento ad un ordine del giorno della Commissione che invece non è stato né votato dalla stessa né tanto meno presentato da tutti i Gruppi in essa rappresentati.

Senza entrare nel merito del progetto di sperimentazione che si intende avviare, informa poi di non esserne stato a conoscenza prima di oggi, né come Presidente della Commissione né come senatore di maggioranza e del resto legittimamente, in quanto attività di stretta pertinenza del Governo.

Ritiene comunque indispensabile la presenza del Ministro in Parlamento per recuperare un rapporto di reciproco rispetto tra maggioranza e opposizione che, solo, può garantire un'attività parlamentare intensa, a volte tesa, ma comunque proficua. Assicura pertanto che si farà carico di sollecitare la presenza del ministro Moratti, non solo per il rispetto dovuto nei confronti delle istituzioni parlamentari ma anche affinché fornisca al Parlamento una indicazione chiara sul percorso che intende seguire. Pur difendendo infatti nel merito la riforma, in quanto esponente di maggioranza, egli ritiene che la Presidenza debba garantire allo stesso modo maggioranza ed opposizione ed il corretto svolgimento dei reciproci ruoli.

Stante l'imminenza dei lavori del CNPI, invita poi il sottosegretario Valentina Aprea a fornire al Consiglio tutti i chiarimenti necessari.

Si impegna altresì a ricercare, d'intesa con la Presidenza del Senato, una valida soluzione alle tematiche esposte, anche ai fini della futura organizzazione dei lavori della Commissione.

Invita infine i presentatori degli emendamenti all'articolo 3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di giovedì 25 luglio scorso) non ancora illustrati a procedere nell'illustrazione.

Il senatore CORTIANA illustra i suoi emendamenti. Coglie altresì l'occasione per rimarcare la correttezza del presidente relatore Asciutti, all'oscuro della elaborazione del progetto nazionale di sperimentazione. Vorrebbe poter dire altrettanto del sottosegretario Valentina Aprea, che si augura sia stata a conoscenza solo della convocazione del CNPI ma non del fatto che la convocazione stessa millantasse in premessa un ordine del giorno della Commissione.

Il senatore BRIGNONE illustra quindi l'emendamento 3.24, teso a precisare che l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione è volto a valutare le competenze acquisite dagli allievi non solo nel corso ma anche al termine del ciclo. Illustra altresì il 3.15, che introduce il tema essenziale dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione. Ciò, anche nell'ipotesi in cui scompaia in futuro il valore legale del titolo di studio.

La senatrice BIANCONI dà per illustrato l'emendamento 3.18.

Il senatore FAVARO illustra l'emendamento 3.17, che tiene conto delle specificità dei due canali formativi e del ruolo delle regioni nella formazione professionale.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 3.11, volto ad ovviare le difficoltà talvolta conseguenti, ai fini della valutazione, alla breve permanenza degli insegnanti nella medesima sede. Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, egli esprime quindi su di essi il proprio parere, che è contrario sul 3.1 (identico al 3.2, 3.3 e 3.500), 3.4, 3.7 (identico al 3.8), 3.9, 3.12 (identico al 3.13), 3.14, 3.19 (identico al 3.20), 3.21 (identico al 3.22) e 3.25. È invece favorevole sul 3.6, 3.10, 3.15, 3.16, 3.23 e 3.24. Invita indi il presentatore a trasformare in ordine del giorno il 3.17 e la presentatrice a ritirare il 3.18. Dichiara infine inammissibile il 3.5, raccomandando invece l'approvazione del proprio emendamento 3.11.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del Presidente relatore, manifestando nel contempo avviso favorevole sul 3.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 14,30 e 21,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).

- GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- IZZO ed altri. – Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo (997).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383).
- CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Norme per l'istituzione della festività di San Francesco nella giornata del 4 ottobre (1085).
- ASCIUTTI. – Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo (1087).
- CORTIANA. – 4 ottobre, Festa del «Patrono d'Italia» San Francesco d'Assisi (1181).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del con-

cetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).

- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226)
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attienti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184).
- CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale (1578).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118).
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121).
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del Regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (n. 122).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
- II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 15

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame relativo alle risultanze della recente missione in Argentina.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale (1171).
- II. Esame del disegno di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato,

e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 (1576).

BILANCIO (5^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 14,30 e 22

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- e della petizione n. 349 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in merito all'attuazione dell'articolo 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112 di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 recante norme per la costituzione della Società per il finanziamento delle infrastrutture.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
 - Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo (1543).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: proposta di documento conclusivo.

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1°-5 luglio 2002) di una delegazione di senatori relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 15

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1°-5 luglio 2002) di una delegazione di senatori, relativamente alla situazione sociale, occupazionale e previdenziale del Paese.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 30 luglio 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

– BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).

– e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

– COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 30 luglio 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione geopolitica e dei diritti umani in Congo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Martedì 30 luglio 2002, ore 14

Audizione del Commissario straordinario dell'ENEA, professor Carlo
Rubbia.
